



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ...2.5.LUG.2012.....



**CONFERENZA UNIFICATA  
25 luglio 2012**

Punto 4) all'ordine del giorno

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2012, N. 87 RECANTE: "MISURE URGENTI IN  
MATERIA DI EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL  
PATRIMONIO PUBBLICO, DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE' MISURE DI RAFFORZAMENTO DEL  
PATRIMONIO DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO" (A.S. 3382)**

Coerentemente a quanto espresso durante l'ultima Conferenza Unificata (5 luglio) l'Anci e l'Upi formulano **parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti al comma 1 dell'art. 2 e allo stralcio del comma 2 dell'art. 2**, Si formula pertanto la richiesta di inserire tali indicazioni nel maxi emendamento governativo.

**All'art. 2, comma 1, lettera d), stralciare** l'attuale punto 4) così normato: *"al quinto periodo, dopo le parole «non sia completata,» inserire le seguenti «secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio,» dopo le parole «i soggetti apportanti», eliminare le seguenti «di cui al comma 1»; e sostituirlo con il seguente punto 4): "è abrogato l'intero quinto periodo da "Fino a quando" a "... non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo."*

**Motivazione**

Se da un lato appare chiara la ratio della norma, ovvero evitare che un Ente/soggetto che ha apportato o conferito un immobile ad un fondo possa monetizzare il conferimento senza concludere le procedure di valorizzazione/variante con il conseguente nocumento al fondo stesso ed agli altri quotisti; dall'altro canto non è chiara la motivazione per cui si lascia stabilire alla SGR il completamento dell'intero e generico processo di valorizzazione.

In effetti, a differenza del periodo precedente dello stesso comma 4 dell'art 33 del D.L. 98/2011 in cui si delimita (giustamente) il perimetro della valorizzazione alle procedure amministrative, nel periodo oggetto di emendamento si dà rilievo, in maniera generica, al

concetto di valorizzazione che, a questo punto, può comprendere anche la successiva alienazione e/o gestione commerciale e/o locazione delle superfici. Per di più, il completamento del “generico” processo di valorizzazione è sottoposto all’unico ed insindacabile giudizio della società di gestione del risparmio. SGR che, una volta completato il processo amministrativo di valorizzazione, è un soggetto terzo ed estraneo alle scelte di un Ente apportante circa la volontà ed opportunità di vendere la maggioranza (o qualsiasi percentuale) delle quote sul mercato. A ben guardare, infatti, il periodo di cui si chiede la totale abrogazione appare pleonastico rispetto alle previsioni contenute nel periodo precedente dello stesso comma 4 dell’art 33 del D.L. 98/2011 emendato dal D.L. 87/2012 e cioè: “*L’apporto ((o il trasferimento)) ai fondi ((di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater)) e’ sospensivamente condizionato ((al completamento)) delle procedure ((amministrative)) di valorizzazione e di regolarizzazione.*”. Tali previsioni (clausola sospensiva) appaiono ben idonee a garantire il pieno e concreto supporto degli Enti conferenti al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione. Tanto più che l’ente conferente ben poco può oltre il completamento delle procedure amministrative afferenti alla valorizzazione che costituiscono invece l’essenza stessa della attività del gestore del Fondo (SGR). È evidente, in ultima ratio, che sarà il mercato e, nel dettaglio, i potenziali investitori a valutare la concreta e completa valorizzazione dei beni rientranti nel patrimonio di uno specifico Fondo stabilendo quante quote e il relativo valore, non la SGR che invece ha obiettivi e finalità differenti ovvero gestire in maniera più performante i beni apportati/trasferiti.

**All’art. 2, comma 1, lettera d), punto 5) aggiungere infine il seguente periodo:** “Nei limiti indicati dal presente comma, Ministro dell’economia e delle finanze, Agenzia del demanio, società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e le strutture di rappresentanza dei diversi livelli di governo territoriale interessati concertano e definiscono le modalità ed i criteri di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater e di determinazione delle quote e delle somme in denaro da assegnare e corrispondere agli enti territoriali anche sulla base dei progetti di valorizzazione e utilizzo approvati con delibera dell’organo di governo dell’ente.”

#### **Motivazione**

L’inserimento di tale previsione serve a stabilire una opportuna procedura di concertazione circa le modalità di impiego delle risorse monetarie, anche pubbliche, di cui sarà dotato il Fondo di cui al comma 1, che dovranno essere ispirate a criteri condivisi di premialità.

**All’art. 2, comma 2, stralciare l’intero comma**

#### **Motivazione**

1) con l’abrogazione dell’art. 5 comma 5 bis e 5 ter si preclude la possibilità riconosciuta agli enti locali, che precedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo n.85 avevano sottoscritto accordi o intese con lo Stato e che sono rimasti inattuati anche in parte, di richiedere i beni demaniali, oggetto di tali intese, gratuitamente e con le procedure del federalismo demaniale;

2) con l’abrogazione dell’art. 7 del citato dl. 85 di fatto si interrompe, ancor prima di darvi attuazione, quel processo di razionalizzazione del patrimonio pubblico che è alla base del



federalismo demaniale. L'articolo 7 (decreti biennali di attribuzione) è stato introdotto affinché il federalismo demaniale potesse trovare attuazione per "passi successivi" e questo assume un enorme importanza in un momento in cui si deve attuare quel processo di razionalizzazione del patrimonio pubblico da tempo annunciato. L'eliminazione di questo articolo di fatto comporta la mancanza di una copertura normativa per una serie di beni che, in virtù del processo di razionalizzazione, si renderanno "liberi";

3) Infine con l'abrogazione con l'art. 3 comma 6 resta in sospenso la conclusione di un processo. Con l'art.3 comma 6 del Decreto 85/2010 si prevede che i beni, per i quali non viene presentata la richiesta di attribuzione da parte degli enti locali, confluiscono in un patrimonio vincolato affidato all'Ag. del Demanio che provvede alla loro valorizzazione e alienazione d'intesa con le Regioni e gli enti locali sulla base di appositi accordi di programma o protocolli d'intesa. L'abrogazione di questa norma, senza alcuna previsione normativa, non può che lasciarci sconcertati in quanto il "processo non si chiude".

